

ALLEGATO " B " REP.N. 71.287 RACC.N. 15.558

STATUTO

ARTICOLO N. 1

E' costituita un'Associazione Scientifica di rilevanza nazionale denominata "ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LO STUDIO DEL FEGATO - A.I.S.F. ENTE DEL TERZO SETTORE", in forma abbreviata "A.I.S.F. ETS", con sede legale in Roma, in Via Giovanni Nicotera n. 24, Codice Fiscale n. 97088670589, di seguito l'"Associazione". L'Associazione è retta dal presente Statuto, dal Regolamento interno e dalle vigenti norme di Legge in materia.

ARTICOLO N. 2

L'ente è costituito per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, realizzate mediante lo svolgimento dell'attività di interesse generale come individuata e stabilita nel successivo art. 3 del presente statuto sociale.

L'Associazione non ha fini di lucro.

Sono inoltre escluse dalle sue finalità istituzionali lo svolgimento di qualsiasi attività commerciale abituale ad eccezione di quelle svolte nell'ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM), nonché ogni forma di tutela sindacale degli associati e/o di terzi e, comunque, lo svolgimento, direttamente o indirettamente, di qualsiasi altra attività sindacale.

	L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta	
	con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.	
	ARTICOLO N. 3	
	L'Associazione si ispira al principio generale fondamentale	
	di autonomia e indipendenza sia dell'ente che dei suoi legali	
	rappresentanti.	
	L'Associazione si ispira, altresì, ai criteri ed ai principi	
	che guidano in campo internazionale le attività della "Euro-	
	pean Association for the Study of the Liver (EASL)" e	
	dell'"International Association for the Study of the Liver	
	(IASL)".	
	L'Associazione esercita in via esclusiva le attività di inte-	
	resse generale di cui alle lettere h) relativa alla ricerca	
	scientifica di particolare interesse sociale e alla lettera	
	g) relativa alla formazione universitaria e post universita-	
	ria, dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e persegue i seguenti	
	scopi:	
	1. Promuovere e sviluppare i contatti informativi e gli in-	
	terscambi di informazioni scientifiche sulle ricerche epato-	
	logiche effettuate sia in Italia che all'Estero, contribuendo	
	al miglioramento del loro livello.	
	2. Promuovere ed eseguire ricerche di base ed applicate sul	
	fegato, sulle sue malattie e sulla loro prevenzione e sui mo-	
	di di diagnosi precoce e di cura.	
	3. Promuovere, diffondere ed attuare lo studio relativo all'e-	

patologia, la prevenzione e la terapia delle malattie epatiche, ed il miglioramento dell'assistenza epatologica in Italia.

4. Promuovere ed organizzare la raccolta dei fondi necessari per lo sviluppo delle ricerche epatologiche.

5. Promuovere ed organizzare corsi di formazione ed aggiornamento professionale, studi multicentrici, ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre società ed organismi scientifici.

6. Promuovere ed organizzare attività formativa permanente nei confronti dei Soci con programmi annuali di attività formativa ECM.

7. Elaborare linee guida in collaborazione con altre società, enti ed organismi scientifici.

8. Pubblicizzare i risultati della propria attività, sia nei confronti dei Soci che di terzi, mediante la pubblicazione di testi, sia nella forma di riviste a carattere periodico che in quella di monografie, sia gratuitamente che a pagamento, diffuse sotto forma cartacea ed anche su supporto magnetico ed ottico.

9. Collaborare con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie e gli altri organismi ed istituzioni sanitarie pubbliche.

L'Associazione potrà, per il raggiungimento dei suoi fini, patrocinare iniziative epatologiche esterne, promuovere atti-

	<p>attività permanenti, organizzare manifestazioni, stipulare accordi, convenzioni e simili, di collaborazione e scambio con Enti nazionali e/o internazionali, nonché compiere qualunque operazione ed assumere qualsivoglia iniziativa, senza esclusione alcuna, sia ordinaria che straordinaria, che sia riconducibile direttamente o indirettamente alla propria attività o diretta comunque al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Associazione.</p>	
	<p>L'Associazione pone in essere adeguati sistemi di verifica della qualità e del tipo delle attività svolte.</p>	
	<p>L'Associazione è dotata di un proprio sito web istituzionale che dovrà essere costantemente aggiornato.</p>	
	<p>L'Associazione dovrà pubblicare sul sito web ogni informazione, ritenuta di interesse per i Soci, ovvero per i terzi, relativa all'Associazione e ai suoi organi nonché l'attività scientifica da questa svolta.</p>	
	<p>Sul sito web istituzionale dovranno in ogni caso essere pubblicati:</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> - composizione degli organi in carica; 	
	<ul style="list-style-type: none"> - i Bilanci preventivi; 	
	<ul style="list-style-type: none"> - i Bilanci dell'esercizio; 	
	<ul style="list-style-type: none"> - lo statuto; 	
	<ul style="list-style-type: none"> - il Regolamento; 	
	<ul style="list-style-type: none"> - il Codice Etico; 	
	<ul style="list-style-type: none"> - l'elenco degli eventuali incarichi retribuiti; 	

- le pubblicazioni di carattere scientifico realizzate.

ARTICOLO N. 4

Sono Soci Ordinari dell'Associazione le persone fisiche, italiane e straniere, di ambo i generi, di indiscussa condotta morale e professionale, che operano come provati cultori della disciplina epatologica nel campo della ricerca e/o in quello dell'attività professionale, nelle strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale, o in regime libero-professionale, che siano in regola con il versamento delle quote associative e dei contributi straordinari e che osservino le norme indicate nel presente Statuto e nel Regolamento interno dell'Associazione.

Ogni Socio Ordinario ha diritto a un voto.

Il Comitato Coordinatore, su richiesta del soggetto interessato, con deliberazione presa all'unanimità dei suoi componenti, può nominare e revocare Soci Sostenitori, determinandone la durata, persone fisiche o giuridiche, associazioni, enti pubblici e privati, che abbiano significativamente aiutato l'Associazione nel conseguimento delle sue finalità istituzionali, anche attraverso l'erogazione di contributi liberali e di finanziamenti a fondo perduto.

I Soci Sostenitori hanno diritto di partecipare alle Assemblee, ma senza diritto di voto.

I Soci hanno diritto di avere dal Comitato Coordinatore notizie sullo svolgimento dell'attività dell'Associazione e di

	consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i	
	libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione,	
	previa preventiva richiesta, da indirizzare al Comitato Coor-	
	dinatore a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevi-	
	mento, pec, ovvero ogni altro mezzo che garantisca la prova	
	dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, da inol-	
	trare almeno 20 giorni liberi precedenti la data stabilita	
	per la consultazione.	
	ARTICOLO N. 5	
	L'Associazione tiene il registro dei Soci.	
	L'ammissione a Socio Ordinario avviene su domanda compilata e	
	sottoscritta dall'interessato, controfirmata da due Soci Or-	
	dinari presentatori che conoscano personalmente l'aspirante	
	Socio garantendone il possesso dei requisiti statutari, ac-	
	cettata dal Comitato Coordinatore e si perfeziona contestual-	
	mente al versamento della quota associativa.	
	La qualità di Socio Ordinario si perde per morte, per dimis-	
	sioni, per decadenza accertata dal Comitato Coordinatore e	
	per radiazione deliberata anch'essa dal Comitato Coordinatore.	
	La delibera riguardante la radiazione di un Socio deve essere	
	deliberata dal Comitato Coordinatore all'unanimità e può es-	
	sere adottata esclusivamente per indegnità o per grave viola-	
	zione dello Statuto.	
	ARTICOLO N. 6	
	Organi dell'Associazione sono:	

- L'Assemblea dei Soci.

- Il Comitato Coordinatore.

- Il Segretario.

- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutti i componenti degli organi dell'Associazione, al fine della loro eleggibilità, devono essere dotati dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia e indipendenza da interessi personali e/o da condizionamenti di terzi, anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse.

Tutti i componenti del Comitato Coordinatore si adoperano per prevenire situazioni di conflitto d'interessi con il proprio lavoro e il proprio ruolo. Nel caso in cui loro stessi, il coniuge, o i componenti del nucleo familiare, abbiano eventuali interessi, anche di natura economica, nelle attività o nelle decisioni di propria competenza, ne informano il Comitato Coordinatore e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Ciascun componente del Comitato Coordinatore deve dare immediata notizia agli altri membri del Comitato e al Collegio dei Revisori dei Conti di ogni eventuale interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione dell'Associazione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata, astenendosi dalla discussione e dalla votazione.

Spetta al Comitato Coordinatore disciplinare la dichiarazione

	e la regolamentazione degli eventuali conflitti di interesse.	
	Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito ad eccezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti	
	qualora non siano Soci dell'Associazione.	
	ARTICOLO N. 7	
	L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata dal Segretario almeno una volta l'anno entro il mese di Marzo; in tale riunione si procede anche al rinnovo delle cariche dell'Associazione ed all'approvazione del Bilancio dell'esercizio e del Bilancio preventivo.	
	Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.	
	Inoltre il Comitato Coordinatore convoca una Riunione Istituzionale, normalmente nella stagione autunnale, a carattere monotematico.	
	L'Assemblea deve altresì essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei membri del Comitato Coordinatore o dal Collegio dei Revisori dei Conti.	
	L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Segretario almeno quindici giorni prima della riunione mediante avviso scritto inviato, anche a mezzo posta elettronica, a tutti i Soci e mediante affissione di apposito avviso presso la sede legale.	
	L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da persona designata dal	

Comitato Coordinatore.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare e il luogo, il giorno e l'ora della riunione, sia della prima che della seconda convocazione, se prevista.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da un segretario, anche non Socio, nominato dal presidente dell'Assemblea e devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Il presidente dell'Assemblea ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea, fungendo questi da segretario.

L'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi.

L'Assemblea Straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita quando siano presenti almeno i due terzi dei Soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti espressi.

	La votazione per l'elezione degli organismi statutari deve	
	avvenire a scrutinio segreto.	
	Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devolu-	
	zione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre	
	quarti dei Soci aventi diritto di voto.	
	Non è ammesso il voto per delega.	
	Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano	
	tutti i Soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti al voto.	
	ARTICOLO N. 8	
	All'Assemblea spettano i seguenti compiti:	
	- in sede ordinaria:	
	1. discutere e deliberare sul Bilancio	
	dell'esercizio e sul Bilancio preventivo;	
	2. nominare i membri del Comitato Coordinatore;	
	3. nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei Con-	
	ti, fissandone l'eventuale compenso;	
	4. nomina il soggetto incaricato della revisione lega-	
	le dei conti, fissandone l'eventuale compenso;	
	5. stabilire, su proposta del Comitato Coordinatore, l'am-	
	montare delle quote sociali nonché gli eventuali contributi	
	straordinari;	
	6. deliberare sui programmi, sugli indirizzi e sulle diret-	
	tive di ordine generale dell'Associazione e sull'attività da	
	essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;	
	7. approvare e modificare il Regolamento interno dell'Asso-	

	ciazione;	
	8. deliberare sulla responsabilità dei componenti de-	
	gli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei	
	loro confronti;	
	9. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordina-	
	rio sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Coordinato-	
	re.	
	- in sede straordinaria:	
	1. deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fu-	
	sione o la scissione dell'Associazione;	
	2. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;	
	3. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordi-	
	nario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Coordina-	
	tore.	
	ARTICOLO N. 9	
	Il Comitato Coordinatore ha il compito di:	
	a) deliberare sulle questioni riguardanti l'organizzazione,	
	l'attività e l'amministrazione ordinaria e straordinaria del-	
	l'Associazione, per l'attuazione delle sue finalità e secondo	
	le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative	
	del caso;	
	b) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale, economi-	
	co e finanziario sia ordinario che straordinario;	
	c) predisporre il Bilancio dell'esercizio ed il Bilancio pre-	
	ventivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;	

	d) procedere all'ammissione dei Soci Ordinari ed alla nomina	
	dei Soci Sostenitori, previo accertamento della sussistenza	
	dei relativi requisiti;	
	e) procedere periodicamente alla revisione degli elenchi dei	
	Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione	
	di ciascun Socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in	
	caso contrario;	
	f) predisporre il Regolamento interno dell'Associazione e le	
	sue eventuali modifiche da sottoporre all'Assemblea dei Soci	
	per l'approvazione;	
	g) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione	
	ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessino	
	l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappre-	
	sentanti da scegliere tra i Soci;	
	h) istituire e sopprimere sedi secondarie ed uffici;	
	i) nominare e revocare delegati e comitati a livello regiona-	
	le, stabilendone i relativi compiti e la loro durata;	
	j) nominare un Comitato Scientifico, che può essere anche	
	composto da tutti o parte i membri del Comitato Coordinatore,	
	con lo scopo, tra l'altro, di verificare e controllare la	
	qualità delle attività svolte e della produzione tecni-	
	co-scientifica, secondo gli indici di produttività scientifi-	
	ca e bibliometrici validati dalla comunità scientifica inter-	
	nazionale;	
	k) deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame	

dal Segretario.

Il Comitato Coordinatore può avvalersi della collaborazione di consulenti, di commissioni consultive o di studio, nominate dal Comitato stesso, composte da Soci e non Soci, determinandone compiti, poteri e durata.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Coordinatore è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi, a meno che il presente Statuto non preveda maggioranze specifiche diverse.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente della riunione.

ARTICOLO N. 10

Il Comitato Coordinatore è composto da sei membri eletti dall'Assemblea fra i Soci Ordinari.

Il Comitato Coordinatore nomina a scrutinio segreto tra i suoi componenti il Segretario dell'Associazione.

I membri del Comitato Coordinatore devono essere di età non superiore a 45 anni al momento della loro elezione, che viene effettuata dall'Assemblea a scrutinio segreto, durano in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, e non sono rieleggibili.

Un terzo dei membri del Comitato Coordinatore è rinnovato ogni anno nell'Assemblea dei Soci che approva il Bilancio

	dell'esercizio.	
	I Soci che vogliano presentare la candidatura a componente il	
	Comitato Coordinatore dovranno far pervenire richiesta scrit-	
	ta al Segretario, corredata da un breve curriculum sulla at-	
	tività scientifica svolta, improrogabilmente almeno 30 (tren-	
	ta) giorni prima dell'Assemblea ordinaria.	
	I membri del Comitato Coordinatore non devono aver subito	
	sentenze di condanna passate in giudicato in relazione	
	all'attività dell'Associazione.	
	In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento	
	di uno o più dei suoi membri, purché in numero non superiore	
	alla metà, il Comitato Coordinatore ha facoltà di procedere -	
	per cooptazione - all'integrazione del Comitato stesso fino	
	al limite statutario, scegliendo i sostituti tra coloro che	
	hanno ottenuto il maggior numero di voti all'Assemblea in cui	
	venne eletto il membro, o i membri, del Comitato Coordinatore	
	da sostituire.	
	I sostituti, che abbiano accettato la nomina, rimangono in	
	carica fino all'esaurimento del mandato del componente del	
	Comitato Coordinatore che hanno sostituito.	
	I membri del Comitato Coordinatore non ricevono alcuna remu-	
	nerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute.	
	ARTICOLO N. 11	
	Il Comitato Coordinatore si riunisce, sempre in unica convo-	

cazione, almeno quattro volte l'anno, di cui due volte in occasione della Assemblea ordinaria di approvazione del Bilancio dell'esercizio e della Riunione Istituzionale e comunque ogni qualvolta il Segretario lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre dei suoi componenti o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato Coordinatore si tengano per video e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Comitato Coordinatore si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente della riunione.

I membri del Comitato Coordinatore che, senza giustificato motivo, non partecipano consecutivamente a due Riunioni Istituzionali decadono automaticamente dalla carica.

Le riunioni del Comitato Coordinatore sono convocate dal Segretario con avviso scritto inviato per lettera raccomandata, o per fax, o per posta elettronica, almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione.

Le riunioni del Comitato Coordinatore in cui siano presenti il Segretario e tutti i membri del Comitato Coordinatore sono valide anche in mancanza di formale convocazione.

Le riunioni del Comitato Coordinatore sono presiedute dal Se-

	gretario, o in sua assenza, da un membro designato dai pre-	
	senti.	
	In caso di urgenza, il Comitato Coordinatore può essere con-	
	vocato per telegramma, o per fax, o per posta elettronica,	
	inviato almeno 2 (due) giorni prima della data fissata per la	
	riunione.	
	Le sedute e le deliberazioni del Comitato Coordinatore sono	
	fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal	
	segretario della riunione.	
	I membri del Comitato Coordinatore ed il Segretario sono te-	
	nuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni col-	
	legiali prese.	
	ARTICOLO N. 12	
	Il Segretario dirige l'Associazione, ne ha la rappresentanza	
	legale a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio.	
	Al Segretario spetta la firma degli atti sociali che impegni-	
	no l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi.	
	Il Segretario convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il	
	Comitato Coordinatore.	
	Il Segretario sovrintende in particolare all'attuazione delle	
	deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Coordinatore.	
	Il Comitato Coordinatore ed il Segretario possono delegare,	
	ad uno o più componenti del Comitato stesso, parte dei loro	
	poteri in via transitoria o permanente.	
	ARTICOLO N. 13	

Il Segretario è eletto a scrutinio segreto dal Comitato Coordinatore e dura in carica due anni e, comunque, fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Comitato Coordinatore, il Comitato stesso provvede ad eleggere un nuovo Segretario che dura in carica sino alla successiva Assemblea ordinaria.

Il Segretario non riceve alcun compenso in dipendenza della carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

ARTICOLO N. 14

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea dei Soci con elezione a scrutinio segreto, che durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea dei Soci.

Almeno un membro effettivo, che avrà le funzioni di Presidente ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e almeno uno dei membri effettivi e dei membri supplenti devono essere scelti tra i soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, c.c..

Si applicano al Collegio dei Revisori le cause d'ineleggibi-

	lità e di decadenza previste dall'art. 2399 c.c..	
	Al Collegio dei Revisori dei Conti è demandato il compito di	
	vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul ri-	
	spetto dei principi di corretta amministrazione, anche con	
	riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giu-	
	gno 2001 n. 231, qualora applicabile, nonché sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul	
	suo concreto funzionamento. Esso, inoltre, esercita il con-	
	trollo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto	
	incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui	
	un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'appo-	
	sito registro.	
	Il Collegio dei Revisori, esercita, infine, il monitoraggio	
	dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni	
	di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.	
	117, ed attesta nella propria Relazione accompagnatoria al	
	Bilancio dell'esercizio, che il Bilancio sociale, qualora	
	predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida	
	di cui all'art. 14 del citato decreto legislativo.	
	ARTICOLO N. 15	
	Ogni Socio e ogni membro degli organi dell'Associazione si	
	impegna a tenere una condotta ispirata ai principi generali	
	di competenza professionale, lealtà, etica, imparzialità, in-	
	tegrità e onestà.	

Ogni Socio e ogni membro degli organi dell'Associazione si impegna ad evitare ogni atto o comportamento che violi o possa far ritenere violate le disposizioni di legge o dello Statuto.

I rapporti tra i Soci e tra i membri degli organi dell'Associazione sono improntati a fiducia, rispetto e collaborazione.

ARTICOLO N. 16

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dal Fondo Patrimoniale di Euro 110.000,00 (centodiecimila/00), dagli avanzi di gestione che l'Assemblea dei Soci delibererà di imputare a riserva indisponibile in conto aumento del Fondo Patrimoniale e dalle altre riserve.

L'Associazione ha le seguenti entrate:

- le quote annuali dei Soci, determinate in maniera differenziata in funzione dell'età, ed i contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea;
- i contributi ed i versamenti volontari dei Soci;
- i contributi e le elargizioni liberali di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito, Enti ed Organismi pubblici e privati, e di persone fisiche e giuridiche in genere, con esclusione dei finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale, anche se forniti attraverso soggetti collegati;
- le donazioni, i legati, i lasciti, le elargizioni e le sov-

	venzioni;	
	- i proventi di gestione;	
	- ogni qualunque altra entrata.	
	Le attività ECM possono essere finanziate attraverso l'auto-	
	finanziamento, i contributi dei Soci, i contributi di enti ed	
	istituzioni pubbliche e/o private, i contributi della indu-	
	strie farmaceutiche e di dispositivi medici, purché nel ri-	
	spetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione	
	Nazionale per la Formazione Continua.	
	ARTICOLO N. 17	
	E' vietata la distribuzione, anche indiretta ai Soci, ai la-	
	voratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti	
	degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni al-	
	tra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associa-	
	tivo, degli utili ed avanzi di gestione, dei fondi e riserve	
	comunque denominati e del patrimonio dell'Associazione.	
	Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili	
	le fattispecie richiamate all'art. 8, terzo comma, del D.Lgs.	
	3 luglio 2017 n. 117.	
	ARTICOLO N. 18	
	L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 di-	
	cembre di ogni anno.	
	ARTICOLO N. 19	
	- In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea	
	straordinaria dei Soci designerà un liquidatore determinando-	

ne i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto, per gli scopi dell'Associazione o per scopi affini, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le indicazioni dell'Assemblea che ne avrà deliberato lo scioglimento, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, esclusa, in ogni caso, qualunque distribuzione ai Soci.

ARTICOLO N. 20

Qualunque controversia, compromettibile per Legge, dovesse insorgere tra i Soci, tra essi e l'Associazione e tra questa ed i membri del Comitato Coordinatore o il Liquidatore, oppure tra i componenti del Comitato Coordinatore, verrà deferita da un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi, uno ciascuno, dalle parti contendenti ed il terzo dai due arbitri così eletti, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma.

Gli arbitri giudicheranno "ex bono et aequo", senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile.

ARTICOLO N. 21

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio al Regolamento interno dell'Associazione ed alle norme di Legge in materia.

F.to: SALVATORE PETTA

F.to: RANIERO VARZI - NOTAIO

Io sottoscritto Dott. Raniero Varzi, Notaio in Roma, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 modificato dall'art.15 del D.Lgs 235 del 30 dicembre 2010. Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 3 il 4.03.2019 al n. 5420 serie 1T.

Roma, 19 marzo 2019

Firmato digitalmente Raniero Varzi